

ALLEGATO G)

**SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI APPARATI RADIOTERMINALI OPERANTI IN TECNICA MULTIACCESSO NUMERICA CON STANDARD ETSI – TETRA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI, PER LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O GLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (TRA CUI COMUNI E COMUNITÁ) E/O PER GLI ALTRI ENTI E SOCIETÁ LEGITTIMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 39 BIS, COMMI 3 E 3 BIS, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 (in seguito per brevità “Convenzione per la fornitura di radioterminali Tetra”) codice identificativo gara (cig)\_\_\_\_\_**

### **Premesse**

Articolo 1 -Valore delle premesse e degli allegati

Articolo 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Articolo 3 – Oggetto della convenzione

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

Articolo 5 - Durata

Articolo 6 – Obbligazioni generali del Fornitore

Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

Articolo 8 – Obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro

ARTICOLO 9 – SERVIZI CONNESSI

ARTICOLO 10– VERIFICHE ISPETTIVE

Articolo 11 – Supervisione e controllo

Articolo 12 – Corrispettivi DOVUTI, modalità di pagamento e fatturazione

Articolo 13 – Cessione dei crediti

Articolo 14 – subappalto

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

Articolo 16 – Brevetti industriali e diritti d’autore

Articolo 17 - Trasparenza

Articolo 18 - Riservatezza

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

Articolo 20 – Cauzione definitiva

Articolo 21 – Danni, responsabilità civile E POLIZZA ASSICURATIVA

Articolo 22 – Penali

Articolo 23 – Risoluzione del contratto per inadempimento

Articolo 24 – Clausole di risoluzione espressa

Articolo 25 – Recesso

Articolo 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 27 – Forma degli atti di modifica ed integrazione

Articolo 28 – Definizione delle controversie

ARTICOLO 29 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Articolo 30 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 31 – Clausola finale

## **TRA**

La Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (di seguito anche APAC), con sede in Trento – Via Dogana, 8, in persona del \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_

## **E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

## **PREMESSO**

1) che il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (*Legge sui contratti e sui beni provinciali*), al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:

a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;

2) che il comma 2 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (*Legge sui contratti e sui beni provinciali*), prevede inoltre che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;

3) che in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza;

4) che il sistema introdotto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche

Amministrazioni provinciali;

5) che la stipula della presente Convenzione:

- a. non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno l'APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti;
- b. non è fonte di alcuna obbligazione per l'APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

6) che i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

7) che per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, come definite al successivo punto 12), delle premesse del presente documento nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, è tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione;

8) che l'APAC, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore per la fornitura di radioterminali Tetra, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

9) che alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente punto 8, non risulta attiva per le Amministrazioni di cui all'art. 39 bis della l.p. n. 23/1990 alcuna convenzione analoga nel sito [www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp](http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp);

10) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dall'APAC ed il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato in sede di gara la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

11) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Tecnico, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

12) che nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

**Amministrazione/i Contraente/i:** le amministrazioni e gli altri enti e società che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della l.p. n. 23/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della l.p. n. 3/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono legittimate ad utilizzare la Convenzione.

**APAC:** Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti;

**Convenzione:** la Convenzione stipulata tra l'APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

**Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le

Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture e/o servizi richiesti;

**Parte:** l'APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

**Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all'indirizzo <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp>, gestito tramite strumenti di "Information Technology" contenente un'area dedicata alla Convenzione;

13) che il Fornitore ha presentato, ai fini della stipulazione della presente Convenzione, la cauzione definitiva, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) dell'importo contrattuale massimo stimato sulla base dell'importo posto a base di gara ed indicato nel bando di cui al punto 8 delle presenti premesse, al netto del ribasso, e pari ad Euro \_\_\_\_\_ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

14) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

15) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

16) in conformità alla determinazione del Dirigente del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_;

ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

## **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione i seguenti documenti: il capitolato tecnico e i suoi allegati, l'offerta tecnica e suoi allegati e l'offerta economica.

## **ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La presente Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.

2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la medesima, l'APAC e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro, possono concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

3. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata:

a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e. i.;

c) dalla L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e. i.;

d) dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. e. i.;

e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

f) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile;

g) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;

h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore, in particolare dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269.

5. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

6. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le Parti possono concordarne le opportune modifiche sostituendo le stesse con altre previsioni che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

7. Per le modalità di utilizzazione della Convenzione e di conclusione dei singoli Ordinativi di Fornitura, si rinvia all'articolo 4 della presente Convenzione.

### **ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura da parte del Fornitore in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di radioterminali tetra, nonché dei servizi connessi.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a fornire apparati radioterminali operanti in tecnica multiaccesso numerica con standard Etsi – Tetra e servizi connessi, conformi a quanto stabilito nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati nonché a quanto dichiarato dall'Impresa in sede di offerta, nella misura richiesta dalle medesime con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei quantitativi massimi indicati nell'allegato B del Capitolato tecnico.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di radioterminali Tetra e/o accessori.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli Ordinativi di Fornitura conclusi dalle Amministrazioni Contraenti e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni medesime nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. Il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale dell'APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:

- - ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica. In tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti



necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;

- - monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

6. L'APAC si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, siano esauriti o si prevede sia esaurito il quantitativo massimo, al Fornitore può essere chiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo, sino a concorrenza del 20 % (venti per cento) dei quantitativi di contratto, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

#### **ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.

2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui al punto 12) delle premesse alla medesima.

3. Le Amministrazioni Contraenti, previa effettuazione di apposita registrazione, utilizzando il modulo presente sul Sito delle Convenzioni, accedono alla Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura.

4. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico ossia in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, fatta eccezione per i casi previsti dai commi 5 e 6.

5. Nel caso in cui non sia attivo o funzionante il negozio elettronico o nel caso in cui per ragioni tecniche lo stesso non sia utilizzabile, l'APAC può espressamente autorizzare, anche per periodi di tempo limitati, il Fornitore ad accettare Ordinativi consistenti in un documento cartaceo sottoscritto dall'Amministrazione Contraente ed inviato al Fornitore e per conoscenza all'APAC via fax o PEC.

6. Nel caso in cui per ragioni tecniche, anche temporanee, non siano utilizzabili gli strumenti di firma digitale o per altre ragioni debitamente motivate dalle Amministrazioni Contraenti, l'APAC può espressamente autorizzare, anche per periodi di tempo limitati, il Fornitore ad accettare Ordinativi consistenti in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche non confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia e confermato via fax o PEC.

7. L'APAC comunica o mette a disposizione del Fornitore, anche per via telematica, l'elenco delle Amministrazioni Contraenti autorizzate ad effettuare Ordinativi mediante le modalità di cui ai commi 5 e 6, con l'indicazione dell'eventuale limite temporale di tale autorizzazione.

8. In mancanza delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6, il Fornitore non è autorizzato a dare corso all'Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore considera l'Ordinativo ricevuto come proveniente da un soggetto non legittimato, applicando quanto previsto dal comma 10.

9. L'avvenuta registrazione di cui al comma 3 è condizione di validità dell'Ordinativo di Fornitura e il suo difetto esclude l'operatività della Convenzione.

10. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato ad utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e l'APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non saranno conteggiate nel quantitativo massimo oggetto della Convenzione.

11. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non è valido ed il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione Contraente può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

12. Il Fornitore prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzato/i per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro 1 (un) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione

completa alla fornitura richiesta.

13. Spirato il termine di cui al comma 12, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzati per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura.

14. La data di ricezione dell'Ordine si assume coincidente con la data di trasmissione andata a buon fine dell'Ordinativo (per le trasmissioni inviate via fax) e coincidente con la data di invio andata a buon fine per gli Ordinativi effettuati con strumento telematico.

## **ARTICOLO 5 – DURATA**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e scade dopo 48 mesi (quarantotto mesi), salvo l'esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 6; le singole forniture devono essere attivate nel periodo di validità della Convenzione.

2. Non è comunque possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo di cui all'art. 3, comma 2, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

## **ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

2. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi altresì alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale

indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'APAC, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed all'APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dall'APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed all'APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. Tale comunicazione deve pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- g) non opporre all'APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e l'APAC da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o all'APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all'APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

9. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o l'APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

10. Resta espressamente inteso che l'APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

11. Durante tutta la durata della Convenzione, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, l'APAC potrà effettuare delle verifiche a campione sull'andamento del servizio, al fine di accertare la corrispondenza tra l'importo richiesto nelle fatture ed il servizio effettivamente erogato.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a. a) assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
  - b. b) garantire che le forniture di radioterminali Tetra e/o accessori siano effettuate in conformità a quanto indicato nella Convenzione;
  - c. c) manlevare e tenere indenne l'APAC, nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
3. Il Fornitore si impegna a consegnare gli apparati richiesti secondo le quantità, i tempi e le modalità specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

## **ARTICOLO 9 - SERVIZI CONNESSI**

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di attivazione della Convenzione, un call center, comunicando un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati, operativo 24 ore per 365 giorni l'anno, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. a) richieste di assistenza e manutenzione dei radioterminali e accessori;
- b. b) richieste di informazioni circa la Convenzione;
- c. c) ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- d. d) richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- e. e) richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- f. f) richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

## **ARTICOLO 10 – COLLAUDO DELLA FORNITURA**

1. Dopo la consegna dovrà essere effettuato apposito collaudo. Lo stesso può essere effettuato anche in laboratorio senza l'obbligo di avere il radioterminale installato.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione contraente decidesse di sottoporre a collaudo, in contraddittorio tra le Parti, gli apparati richiesti tramite gli Ordinativi di fornitura al Fornitore, lo stesso, sin d'ora, si impegna a prestare, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per il collaudo.

3. Il collaudo è documentato da apposito verbale, riportante la data dello stesso, l'eventuale prospetto all'uso predisposto, nonché l'esito positivo o negativo, e deve essere sottoscritto dalle parti che l'hanno effettuato.

5. In caso di collaudo con esito negativo l'Amministrazione contraente, oltre a riservarsi la facoltà di applicare penali di cui all'art. 22, comunicherà tale esito all'Impresa, che si impegna, ora per allora, a propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del collaudo negativo.

6. Resta inteso che se il collaudo dovesse evidenziare la non rispondenza rispetto a quanto dichiarato e offerto è da considerarsi come collaudo con esito negativo.

7. Dopo la comunicazione da parte dell'Impresa dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, l'Amministrazione contraente procede ad un nuovo collaudo con le modalità di cui ai commi precedenti.

8. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, ovvero nel caso l'Impresa non rispetti il termine di cui al precedente comma 4, l'Amministrazione contraente avrà la facoltà di risolvere di diritto l'Ordinativo della fornitura oggetto di collaudo, previa costituzione in

mora dell'Impresa da intendersi quale espressa e definitiva diffida ad adempiere entro 15 giorni ex art. 1457 del Codice Civile.

9. Nel caso l'Amministrazione si vedesse costretta ad applicare quanto previsto dal precedente comma, L'Impresa si impegna sin d'ora a ritirare a propria cura e spese, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, tutti i beni consegnati. Qualora detto termine non venisse rispettato l'Amministrazione può rispedire all'Impresa i prodotti forniti, in porto assegnato, fermo restando il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno dell'Impresa e fatto salvo, in ogni caso, il diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati ed al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

10. Resta inteso che tutte le spese e gli oneri sostenuti dalla Amministrazione Contraente e relativi ai collaudi successivi al primo sono a totale carico dell'Impresa.

#### **ARTICOLO 11 - SUPERVISIONE E CONTROLLO**

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.

2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008, provvedono a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

#### **ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di apparati radioterminali operanti in tecnica multiaccesso numerica con standard Etsi – Tetra, degli accessori e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati come specificato agli articoli 5 e 7 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta economica.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla data di attivazione e si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel



corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

5. I predetti corrispettivi sono fatturati al completamento di ogni singola fornitura sulla base delle quantità effettivamente consegnate e ad avvenuto collaudo positivo della stessa e sono corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura può essere inviata a mezzo posta all'indirizzo indicato dall'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi devono essere corrisposti a n. 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore e comunicato dal medesimo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura deve essere intestata e spedita alle singole amministrazioni contraenti. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. E' fatto obbligo al Fornitore di rendere disponibili alle Amministrazioni le fatture in formato elettronico.

7. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e all'APAC, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni siano state pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito dal precedente comma 7, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi in una misura pari al tasso BCE stabilito

semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m. e i.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore può sospendere la fornitura e/o la prestazione delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nel precedente comma 11.

11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione, si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dall'APAC, ciascuno per quanto di propria competenza.

12. L'APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

### **ARTICOLO 13 – CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente.

### **ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO**

#### **[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può ricorrere al subappalto, entro il limite massimo del 30%(trenta per cento) dell'importo contrattuale.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, all'APAC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state

affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinatori di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dall'APAC. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'APAC medesima, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'APAC procede a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non sarà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'APAC e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine suddetto, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

10. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

del subappaltatore, attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Amministrazioni Contraenti, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procedono alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, le Amministrazioni devono inviare le risultanze dell'istruttoria corredate dalla relativa documentazione all'APAC, la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, può disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'APAC può risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti gli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti in Convenzione.

14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'APAC revoca l'autorizzazione al subappalto.

17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, l'APAC non autorizza il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

19. L'APAC provvede a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008.

**Da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

**ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e l'APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

**ARTICOLO 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e l'APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora sia promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'APAC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o l'APAC sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

**ARTICOLO 17 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a. a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b. b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c. c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero il Fornitore non rispetti per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'APAC di incamerare la cauzione prestata.

## **ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o l'APAC, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o all'APAC.

5. Il Fornitore può citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò sia

condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## **ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'APAC tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa, nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio all'APAC da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli stessi soggetti consentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il relativo sito internet. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, all'APAC avviene anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **ARTICOLO 20 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. La cauzione, indicata al punto 13 delle premesse, costituita dal Fornitore ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate dall'APAC, deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dell'Ordinativo, la cauzione definitiva è ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni, in caso di risoluzione della Convenzione la stessa è trattenuta dall'APAC.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, per le entità e nei termini anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso annualmente, dall'APAC, soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe) emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dall'APAC, previa deduzione di eventuali crediti verso il Fornitore derivanti dalla Convenzione o dagli Ordinativi di Fornitura a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali solo previo consenso espresso in forma scritta dall'APAC.



6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'APAC.

7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o l'APAC hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

8. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

## **ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'APAC e/o di terzi, in virtù del prodotto fornito, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **ARTICOLO 22 – PENALI**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, dovuto a forza maggiore, a caso fortuito, rispetto alla data di consegna o al termine previsto per la

sostituzione di apparati non conformi, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Qualora il ritardo di cui al precedente comma 1 avesse durata superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto, perfezionato con l'invio dell'Ordinativo di fornitura, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito. La penale di cui al precedente comma 1, sarà applicabile anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo difforme alle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli Ordinativi di fornitura. Deve considerarsi ritardo anche il caso di collaudo con esito negativo, di cui all'articolo 10. In tali casi le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a quanto stabilito nel precedente comma 1 per ogni giorno di ritardo sino alla data in cui la fornitura sarà effettuata in modo conforme alle disposizioni di cui agli Ordinativi di fornitura e alla presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Nel caso non vengano rispettati i tempi di intervento di cui all'art. 6.7 dell'allegato A del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo apparecchio radio.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dall'APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in questo ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza all'APAC.

6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'APAC, il Fornitore deve

comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Le Amministrazioni Contraenti e/o l'APAC possono compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

11. Ciascuna singola Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti di cui all'art. 145, D.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. L'APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

13. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, può trovare applicazione l'articolo 24, comma 3, lettera i) della Convenzione.

## **ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto della presente Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, l'APAC o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a mettere formalmente in mora, tramite raccomandata A/R o PEC, il Fornitore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, naturali e

consecutivi, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'APAC o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, procedono a dichiarare la risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al Fornitore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'APAC o le Amministrazioni Contraenti.

#### **ARTICOLO 24 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA**

1. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi e ripetute dalle quali l'APAC possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Fornitore a far fronte agli impegni assunti con la presente Convenzione, la medesima si riserva sin d'ora la facoltà, di risolvere la Convenzione in vigore, per colpa ed in danno del Fornitore, dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R. o PEC, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

2. Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui l'APAC, per gravi e ripetute inadempienze del Fornitore, sia obbligata a risolvere la presente Convenzione, ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. È facoltà dell'APAC procedere alla risoluzione della Convenzione, nei seguenti casi:

- a. a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b. b) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- c. c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d. d) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e. e) qualora siano intentate azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, contro le Amministrazioni Contraenti e/o l'APAC;
- f. f) in caso di subappalto non autorizzato;
- g. g) qualora sia stato ceduto, in tutto o in parte, il contratto a terzi;
- h. h) per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 26 della presente Convenzione;
- i. i) qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 22 della Convenzione;

4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, l'APAC ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, è applicata una penale di equivalente importo, da comunicare al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o dell'APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.

6. L'APAC, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, può interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

## **ARTICOLO 25- RECESSO**

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o l'APAC, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione

contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R ovvero PEC.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.

5. L'Amministrazione può, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R ovvero PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. Qualora l'APAC receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R ovvero PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **ARTICOLO 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

3. Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'APAC e al Commissariato per il Governo della Provincia di Trento.

## **ARTICOLO 27 – FORMA DEGLI ATTI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE**

1. Le modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate, sono effettuate secondo le modalità e nelle forme sottoindicate:

- a. a) gli incrementi dei quantitativi di contratto di cui all'articolo 3, comma 6, sono effettuati con atto di sottomissione mediante scrittura privata/scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- b. b) le modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), e b), sono effettuate mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

## **ARTICOLO 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente alla presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

## **ARTICOLO 29 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**

1. Tenuto conto di quanto disposto dal punto 5) delle premesse e dall'articolo 5 della presente Convenzione, qualora, nel corso di vigenza della Convenzione il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 proponesse la fornitura oggetto della presente Convenzione a parametri prezzo-qualità inferiori, l'APAC ha diritto di chiedere all'aggiudicatario di ricondurre i propri prezzi e/o condizioni a quelli delle suddette convenzioni.

2. L'APAC, nel corso di vigenza della Convenzione, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla medesima, previa formale comunicazione al Fornitore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente alla stipula della predetta Convenzione siano migliorativi rispetto a quelli della Convenzione stipulata ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche richieste dall'APAC.

### **ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'APAC e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

### **ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE**

1. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la



materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Trento, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

APAC

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Società dichiara

- ♣ di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- ♣ di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- ♣ in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 6 - Obbligazioni generali del Fornitore

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Articolo 8 - Obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 25 - Recesso

Articolo 28 – Definizione delle controversie

Articolo 29 – Clausole di salvaguardia

Trento li \_\_\_\_\_

## L'AGGIUDICATARIA



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
(SCHEMA DI CONVENZIONE_ALLEGATO G)
/Title
()
/Subject
(D:20130829114707+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20130829114707+02'00')
/CreationDate
(PR37633)
/Author
-mark-
```